



Sent. n. 246/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Giuseppone	Presidente
dott. Pasquale Fava	Consigliere
dott. Giovanni Guida	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **80957**, iscritto nel registro di segreteria instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di XXXX XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria D'Arcangeli, con l'intervento dell'ASL Latina, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Valleriani;

visti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 19 maggio 2026, il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Marinella Colucci e l'avv. D'Arcangeli; nessuno è

comparso per la parte interveniente.

FATTO

1. Con atto di citazione del 19 gennaio 2026 la Procura ha convenuto l'ora ricordata parte in qualità di ex dipendente della ASL di Latina, in servizio presso la U.O.C. XXXXXX XXXXXXXX e XXXXXXXXXX XXXXXXXX, per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 5.328,01 a titolo di risarcimento del danno erariale che si assume cagionato all'Azienda Sanitaria Locale di Latina, in quanto nel periodo gennaio 2024-marzo 2025, avrebbe posto in essere una "serie di timbrature anomale", ovvero "non preventivamente autorizzate" e "da tornelli differenti rispetto a quello relativo alla sua sede di servizio", nonché mediante l'utilizzo del "codice 9 (che implica lo svolgimento di missione per servizio) senza la preventiva autorizzazione del responsabile". In via esemplificativa, vengono segnalate dalla Procura contabile numerose condotte ritenute irregolari, in quanto configuranti modalità di rilevazione delle presenze non idonee ad accertare con certezza il servizio effettivamente prestato, consistenti in: "entrata a XXXXXX e uscita a XXXXXXXXXX", "entrata a XXXXXXXXXX e uscita a XXXXXX", nonché "entrata e uscita a XXXXXXXXXX", oltre a "uscite

ed entrate con il codice 9 non autorizzate".

1.1. Su tale base, viene contestato al convenuto che avrebbe "indebitamente trattenuto e non restituito gli importi stipendiali percepiti illecitamente ... senza averne titolo", configurandosi così il danno erariale azionato pari ad euro 5.328,01, determinato in relazione alle ore ritenute non lavorate o non giustificate. Sotto il profilo soggettivo, la Procura qualifica la condotta come dolosa, in quanto il dott. XXXXXXXX avrebbe "intenzionalmente ... effettuato plurime timbrature irregolari e non autorizzate ... al fine di percepire illecitamente ... le retribuzioni erogate per le ore effettivamente non lavorate", nonché omesso la restituzione delle relative somme per "consolidare il vantaggio economico così illecitamente realizzato".

2. Si è costituito con il deposito di memoria la parte convenuta che contesta integralmente la pretesa azionata, eccependo in particolare:

- difetto di giurisdizione di questa Corte, in favore del Giudice del lavoro, sostanzendosi l'odierna pretesa, in un'azione di mero recupero di somme ritenute indebitamente corrisposte nell'ambito del rapporto di lavoro, non potendo trovare applicazione neppure l'art. 55-*quinquies*

del d.lgs. n. 165/2001;

- in via pregiudiziale, istanza di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c., in ragione della pregiudizialità del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di XXXXXX - Sezione XXXXXX, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento disciplinare;
- in via preliminare, la decadenza dell'azione per tardività della stessa stante la violazione dei termini perentori imposti dall'art. 55-*quater*, comma 4-*quater*, del d.lgs. n. 165/2001, in quanto a fronte di un procedimento disciplinare avviato il XX XXXXX 2025, la segnalazione è intervenuta soltanto il X XXXXXX 2025, in palese violazione del termine perentorio previsto dalla norma, con conseguente decadenza dell'azione erariale, atteso che la previsione normativa, per la sua struttura e per la sua ratio acceleratoria, non potrebbe essere degradata a mera indicazione ordinatoria;
- nel merito, in primo luogo l'assenza di un danno erariale, in quanto il Dott. XXXXXX non si sarebbe mai assentato ingiustificatamente dal servizio. Si evidenzia, da un alto, che la sua presenza presso la sede di XXXXXXXX era direttamente e

causalmente connessa all'espletamento di un preciso incarico istituzionale conferitogli con la Deliberazione n. XXXXXXXXX, co-componente del gruppo di lavoro per il "OMISSIS OMISSIS di XXXXXXXXX", dall'altro che, avendo continuato a ricoprire il ruolo di XXXXXXXXXXXX XXXXX del Procedimento per numerose e complesse delibere, avrebbe svolto un'intensa attività lavorativa proprio nel periodo oggetto di contestazione; si evidenzia, altresì, che le timbrature presso la sede di XXXXXXXXX, iniziate sin dal XXXXXXXX 2024 e mantenute in modo costante sino al XXXXX 2025, erano state autorizzate a fronte dalla delibera sopra citata e delle richieste della Dott.ssa XXXXXXXXXXXX, oltre che pienamente conosciute dall'Amministrazione;

- in secondo luogo, si contesta l'assenza dell'elemento soggettivo, in quanto il convenuto ha agito nella ferma convinzione della liceità del suo comportamento, fondata su quattro elementi: a) l'esistenza di un atto formale (Deliberazione n. XXXXXXXXX) che lo incaricava di svolgere attività a XXXXXXXXX; b) le reiterate richieste del proprio superiore, in relazione al progetto, dott.ssa XXXXXXXXXXXX; c) il comportamento

dell'Amministrazione, che, non a caso, a fronte del controllo mensile nulla ha contestato all'odierno convenuto, proprio sul presupposto noto in ambito Asl che lo stesso fosse impegnato nel progetto di realizzazione del OMISSIS OMISSIS; d) non ha mai nascosto un'assenza, ma ha semplicemente registrato la propria presenza in una diversa sede di lavoro per comprovate esigenze di servizio;

- in subordine si eccepisce l'inesistenza di alcun danno all'immagine e si contesta il criterio di quantificazione proposto dalla Procura, in quanto le attività effettivamente svolte dal dott. XXXXXXXX dovranno quantomeno essere considerate ai fini della rideterminazione del danno;
- conclusivamente si chiede l'esercizio del potere riduttivo.

3. In vista dell'odierna udienza, la Procura ha depositato una memoria, nella quale contesta le eccezioni formulate dalla parte convenuta, e, in particolare:

- viene ribadita la giurisdizione di questa Corte;
- in ordine all'istanza di sospensione del presente giudizio, si evidenzia l'assenza di alcuna pregiudizialità del giudizio civile;

- sulla tardività dell'azione, si rappresenta l'inconferenza dell'art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001 rispetto al danno azionato;
- nel merito si ribadisce l'irrilevanza, in riferimento al periodo oggetto dell'odierna contestazione, della delibera n. XXXX del OMISSIS OMISSIS e delle chat WhatsApp prodotte, nonché l'assenza di un'autorizzazione allo svolgimento dell'attività presso la sede di XXXXXXXX;
- si ribadisce la sussistenza del dolo poiché lo stesso per più di un anno ha effettuato intenzionalmente plurime timbrature irregolari e non autorizzate senza alcuna giustificazione e/o preventiva autorizzazione;
- in ordine all'esercizio del potere riduttivo si ricorda che il convenuto non ha accettato la definizione del giudizio con rito monitorio, per cui la Sezione, con decreto del OMISSIS 2026, aveva individuato l'importo di euro 3.000,00, con parere favorevole del Pubblico ministero.

4. L'Azienda Sanitaria Locale di Latina ha dispiegato intervento adesivo dipendente nel presente giudizio

per aderire alle richieste della Procura Regionale

5. All'udienza del giorno 19 maggio 2026, la Procura e la parte convenuta si sono riportate alle conclusioni già rassegnate negli atti scritti. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Ad avviso del Collegio la domanda attorea deve trovare accoglimento, in quanto risulta pienamente provata la condotta foriera del danno azionato posta in essere dall'odierno convenuto, come di seguito messo in evidenza.

2. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione, essendo pacifica la giurisdizione di questa Corte sulle ipotesi, tra cui rientra quella all'odierno esame, di danno erariale derivante dall'indebita percezione di retribuzioni stipendiali (*ex plurimis* C.d.c. Sez. giur. Toscana sentenza n. 217/2018; Sez. giur. Lazio sentenza n. 25/2026), nonché quella di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c., essendo, altresì, pacifica la piena autonomia del giudizio contabile e la reciproca indipendenza della relativa giurisdizione rispetto altre, anche quando investono un medesimo fatto materiale (Cassazione Sent. n.

14230/2020; C.d.c. SS.RR. Ord. n. 2/2020). Al contempo devono disattendersi le eccezioni preliminari volte a prospettare una decadenza dell'azione per tardività della stessa stante la violazione dei termini perentori imposti dall'art. 55-*quater*, comma 4-*quater*, del d.lgs. n. 165/2001. Come, infatti, condivisibilmente controdedito dalla Procura erariale nell'atto di citazione, "l'azione di responsabilità si fonda sull'avvenuto accertamento (da parte della Procura) di una presunta fattispecie di responsabilità erariale che non necessita di alcun accertamento pregiudiziale da parte del giudice ordinario ai fini della sua stessa azionabilità. Uno stesso fatto materiale può, quindi, rilevare in diversi plessi giurisdizionali quale elemento costitutivo sia di una fattispecie di responsabilità disciplinare che di una fattispecie di responsabilità erariale. Ne consegue che non sussiste alcuna interferenza tra i due giudizi (ordinario e contabile) eventualmente incardinati poiché le fattispecie azionate sono differenti e del tutto autonome una dall'altra. La presente azione di responsabilità è, quindi, esercitata in modo conforme alle regole previste dal cgc che ne disciplinano il suo esercizio".

3. Venendo all'esame del merito della pretesa azionata, dallo specifico angolo visuale che caratterizza il presente giudizio, rispetto al più ampio accertamento di competenza del GO sui profili disciplinari, dagli atti di causa risulta l'assenza di qualsiasi autorizzazione da parte del datore di lavoro in favore del convenuto sia a timbrare presso tornelli differenti da quello della propria sede di lavoro sia all'utilizzo del codice 9 (rappresentante lo svolgimento di missione per servizio).

3.1. Com'è stato efficacemente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento ad istituto (diritto al compenso per lavoro straordinario) che presenta elementi di analogia con quelli ora richiamati, «per autorizzazione ... si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte *insciente vel prohibente domino*, ma con il consenso anche implicito del medesimo» (Cass. civ. Ord. n. 15983/2025). Ebbene, nel caso all'odierno esame, l'assenza di un consenso anche solo implicito da parte dell'Amministrazione di appartenenza emerge plasticamente dalla circostanza che appena è stata compiuta una verifica sulle timbrature del convenuto - essendo, dunque, venuto meno lo stato di '*inscientia*' - è stata effettuata la segnalazione da

cui origina questo giudizio. Come condivisibilmente evidenziato dalla Procura erariale, nella requisitoria scritta, "non corrisponde al vero la circostanza riportata negli atti difensivi secondo cui, con la Delibera n. XXXX del OMISSIS 2023, la ASL di Latina ha autorizzato a monte il dott. XXXX XXXXXXXX a prestare la propria attività presso la sede di XXXXXXXX, atteso che la richiamata Delibera altro non fa che istituire un gruppo di lavoro, di cui il dott. XXXXXXXX è delegato (componente risulta la dott.ssa XXXXXXXXXXXX), senza alcun riferimento espresso o specifico alle sedi di lavoro ... risultano inconferenti le chat whatsapp prodotte (all. 7 alla costituzione di comparsa e risposta), sia perché riguardano un periodo temporale (OMISSIS-OMISSIS 2023) antecedente rispetto a quello in contestazione (OMISSIS 2024-OMISSIS 2025), sia perché non comprovano nulla in merito alla necessità che il dott. XXXXXXXX dovesse recarsi presso altra sede di lavoro" (enfasi aggiunta).

3.2. A fronte di tali elementi oggettivi risultano inconferenti gli elementi evidenziati da parte convenuta, ovvero quelli per i quali si chiede di anche di disporre prova testimoniale, in quanto inidonei a dimostrare la sussistenza della predetta

necessaria preventiva autorizzazione.

4. L'assenza di tale autorizzazione, unitamente alla continuità della condotta tenuta e alla circostanza che proprio nel Comune di XXXXXXXX, presso la sede ivi presente dell'Azienda sanitaria, il convenuto svolgesse l'incarico di OMISSIS OMISSIS, in assenza della dimostrazione degli esiti attività istituzionali del citato gruppo di lavoro (istituito proprio dalla ASL), che avrebbero richiesto - nella prospettiva del convenuto - frequenti interazioni con gli uffici e le strutture del predetto Comune, depongono per la sussistenza anche del dolo del convenuto, con conseguente esclusione del ricorso all'invocato potere riduttivo. Da tali elementi, infatti, può dedursi che lo stesso si rappresentasse pienamente di porre in essere condotte reiterate volte a percepire una retribuzione non dovuta.

5. Pacifica appare la sussistenza anche degli altri presupposti della responsabilità erariale. Oltre alla richiamata connotazione dolosa della condotta, la condotta sopra descritta è, dal punto di vista causale, produttiva del danno azionato.

6. Venendo alla quantificazione del danno, appare condivisibile la determinazione attorea del danno da retribuzione illecitamente percepita e non

restituita pari ad euro 5.328,01, oltre accessori.

7. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, Asl di Latina, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del c.g.c.

8. Seguendo gli orientamenti consolidati della Sezione non si fa luogo a liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione danneggiata interventore *ad adiuvandum*.

9. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80957** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione indicato in epigrafe, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni

contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda della Procura erariale e per l'effetto condanna il convenuto indicato in epigrafe al pagamento di euro 5.328,01 (euro cinquemilatrecentototto/01), oltre rivalutazione ed interessi dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo in favore della Asl di Latina, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c..

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente

omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2026.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Giovanni Guida

Antonio Giuseppone

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 01 luglio 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **232,72 (duecentotrentadue/72)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente